

MODULO RISPETTARE LE REGOLE PER VIVERE BENE.

ANALISI DI CASI CONCRETI PER MEGLIO FAR COMPRENDERE IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Analisi dei casi concreti a coppie per riflettere sul fatto che certi comportamenti non solo non rispettano il regolamento scolastico ma la Legge.

Dopo aver visionato le slide sul regolamento l'insegnante proietta i seguenti casi concreti ed assieme si tenta di risolverli, evidenziando:

- Il comportamento descritto è un reato, un comportamento maleducato o che non rispetta un divieto esplicitato nel regolamento scolastico (anche più risposte). Perché?
 - Come può essere affrontato tale comportamento?
 - Quali conseguenze ci possono essere?
1. Luca a scuola riprende la scollatura di una compagna e l'invia ad un amico che l'invia ad un altro amico. La compagna lo viene a sapere ed avverte l'insegnante.
 2. Un alunno riprende l'insegnante della classe ed invia l'immagine sul gruppo della classe con commenti ironici.
 3. Un alunno utilizza il cellulare nel corso di una verifica, alcune parti del testo corrispondono a quelle di un sito
 4. Due ragazzi stanno litigando, uno urla al compagno di colore "Tornatene a casa tua negro".
 5. Sara quando le viene riconsegnata la verifica corretta modifica alcune risposte e pretende il cambiamento del voto
 6. Milena fuma in bagno.
 7. Gli alunni lasciano bottigliette, resti di cibo per terra affermando che è dovere dei bidelli pulire.
 8. Gli alunni mettono la plastica nel cestino della differenziata.
 9. Davide giocando col compagno di banco lo ferisce con un cutter
 10. Nel gruppo WhatsApp della classe gli alunni a casa prendono continuamente in giro un compagno con immagini e foto pesanti

.....

Per gli insegnanti

PROPOSTA DI LAVORO RELATIVA AL MODULO RISPETTARE LE REGOLE PER VIVERE BENE. ANALISI DI CASI CONCRETI PER MEGLIO FAR COMPRENDERE IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Ciascun insegnante potrà prendere spunto da questi casi e scegliere la modalità e i contenuti più appropriati

CASI CONCRETI PER MEGLIO FAR COMPRENDERE IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Dopo aver visionato le slide sul regolamento gli alunni vengono divisi in gruppetti, ad ognuno viene attribuito un caso comune da risolvere. Ogni gruppetto deve scrivere:

- Il comportamento descritto è un reato, un comportamento maleducato o che non rispetta un divieto esplicitato nel regolamento scolastico (anche più risposte). Perché?
- Come può essere affrontato tale comportamento?
- Quali conseguenze ci possono essere?

1. Luca a scuola riprende la scollatura di una compagna e l'invia ad un amico che l'invia ad un altro amico. La compagna lo viene a sapere ed avverte l'insegnante.

Il comportamento non rispetta i regolamenti scolastici e può rappresentare reato (Vedi caso sotto)

2. Un alunno riprende l'insegnante della classe ed invia l'immagine sul gruppo della classe con commenti ironici.

Oltre a non rispettare i regolamenti scolastici il caso può rappresentare un reato alla luce di quanto segue:

- Per la Cassazione (sent 9446/18) fotografare una persona a sua insaputa è reato.

Affinché le fotografie che scatti con il tuo cellulare o con la tua macchina fotografica possano considerarsi lecite e tali da non esporti al rischio di essere sanzionato, è necessario che le persone che immortalano manifestino il loro **consenso ad essere fotografate**. Questa volontà può essere espressa per iscritto, verbalmente o anche soltanto attraverso un comportamento da cui si possa chiaramente desumere l'intenzione del soggetto di entrare nello scatto (immagina al caso in cui, mentre scatti delle foto durante una passeggiata, qualcuno si rivolga al tuo obiettivo e si metta in posa). Il consenso si rende necessario sia quando un soggetto venga ritratto in un luogo privato, sia quando la fotografia venga scattata in un luogo pubblico. La Corte di Cassazione, con una recente sentenza [3] ha, infatti, chiarito che **fotografare una persona di nascosto**, in assenza del suo consenso espresso, costituisce reato, a prescindere dal luogo in cui la stessa venga ad essere immortalata ed indipendentemente dal fatto che non si accorga dello scatto.

Fotografare una persona di nascosto in luogo privato costituisce **reato di interferenze illecite nella vita privata**, (art 615 bis c.p.) ed è punibile con la reclusione da 6 mesi a 4 anni

- quando ti procuri, senza il consenso della persona fotografata, immagini che riguardano la sua vita privata (la sua vita domestica, di relazione, lavorativa, culturale, ecc.);
- non hai alcuna ragione valida per scattare queste foto (perché la persona ritratta non te lo ha espressamente richiesto, né fotografarla risulta necessario per tutelare un tuo diritto [6]) ;
- per procurarti le immagini ti servi di strumenti di ripresa visiva (quindi, del tuo cellulare con fotocamera integrata o della tua macchina fotografica);
- scatti le fotografie nel luogo in cui si svolge la vita privata della persona ritratta (l'abitazione, il luogo di lavoro, il suo garage, la camera dell'hotel in cui soggiorna, ecc.);
- riveli ad altri il contenuto delle **fotografie scattate di nascosto** (ad esempio quando esibisci le foto ad altre persone).

Fotografare una persona di nascosto in luogo pubblico:

potrebbe essere sanzionato per il **reato di molestie o disturbo alle persone**. (art. 660 c.p) ove la stessa persona fotografata o altre persone presenti sul luogo dovessero infastidirsi per il tuo comportamento.

Ogni qualvolta scatti delle foto in un luogo pubblico, devi tener presente che il tuo comportamento può sconfinare nel reato in parola ed essere sanzionato con l'arresto fino a sei mesi, o con l'ammenda fino ad €516,00,

Si considera illecito anche se è episodico e non abituale (quindi anche se scatti soltanto una foto ad una persona, senza il suo consenso) . Il tuo comportamento è considerato illegittimo anche nel caso in cui la persona fotografata non si accorga neppure del fatto che tu la stia immortalando e, dunque, non provi alcun fastidio. Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, anche se la vittima non si rende conto di essere fotografata, puoi essere processato ugualmente, giacché è sufficiente che la tua condotta susciti nella gente presente sul luogo in cui poni in essere l'illecito un sentimento di disgusto, di ribellione, o una reazione violenta, tali da turbare la quiete pubblica . Questo si giustifica in ragione del fatto che, al fine di garantire la tutela della quiete pubblica, è prevista la cosiddetta procedibilità d'ufficio del reato. In sostanza, se la vittima non ti querela, perché non si è resa conto del fatto di essere fotografata, non è detto che tu possa stare tranquillo. Il tuo comportamento potrebbe essere denunciato alle autorità anche da una persona diversa dalla vittima, la quale noti che agisci di nascosto. In questo caso, anche ove la vittima non ti quereli personalmente, si procederà nei tuoi confronti, affinché tu sia punito. Parimenti, nel caso in cui la vittima dopo averti querelato, decida di ritirare la querela, l'azione giudiziaria nei tuoi confronti prosegue comunque.

Posso divulgare la fotografia?

Una volta ottenuto il **consenso a scattare una foto**, se vorrai divulgarla, dovrai richiedere alle persone che hai immortalato l'ulteriore consenso ad utilizzare la foto stessa. Ove manchi questo consenso, la divulgazione delle foto, mediante esibizione ad altre persone, mediante pubblicazione su un tuo profilo social o su un catalogo, o attraverso la messa in commercio delle stesse, costituisce ulteriore illecito.

Se la foto ritrae un minore, ai fini della divulgazione, è necessario il consenso espresso dei suoi genitori o di chi ne abbia la tutela. Quindi, se intendi utilizzare le foto che hai scattato ad altre persone soltanto a fini personali, è sufficiente che queste manifestino un unico consenso, ossia quello ad essere immortalate. Immagina di voler utilizzare le foto per realizzare un album da conservare tra i tuoi ricordi. Ove, invece, tu voglia condividere pubblicamente le foto o utilizzarle a fini commerciali, per non incorrere nel rischio di essere sanzionato, è necessario il doppio consenso del soggetto fotografato (quello ad essere immortalato e quello all'utilizzo non esclusivamente personale delle foto). In caso contrario, anche se l'immagine divulgata non lede l'altrui reputazione, rischi di essere chiamato a risarcire i danni alla persona offesa per aver violato il suo diritto alla riservatezza. Nel caso in cui la pubblicazione della foto dovesse risultare lesiva anche della reputazione della persona ritratta, potresti rischiare di essere accusato del reato penale di "diffamazione aggravata" e di essere punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore ad €516,00

Se, poi, utilizzi le foto senza il necessario consenso, per conseguire un lucro o per danneggiare intenzionalmente le persone fotografate, incorri nel rischio di essere accusato del reato di "trattamento illecito di dati", punito con la reclusione fino a tre anni.

3. Un alunno utilizza il cellulare nel corso di una verifica, alcune parti del testo corrispondono a quelle di un sito.

Il comportamento infrange i regolamenti scolastici ed è pertanto sanzionabile dalla scuola. Non credo si ravvisi reato in quanto il contenuto tratto dal sito non viene poi ulteriormente divulgato (come invece accadrebbe nel caso in cui lo studente utilizzasse frasi tratte da un sito per crearne uno nuovo). Allego il seguente approfondimento: Anche condividere su una pagina Facebook un video ripreso da un programma TV equivale ad una violazione del diritto d'autore; lo stesso vale per le pagine web o i blog che utilizzano delle immagini scattate da fotografi professionisti - o elaborate da graphic designer - senza pagarne i diritti all'autore. Nel caso dei siti di informazione si ha violazione di copyright anche quando si copiano notizie da altre pagine web, senza una rielaborazione che renda il contenuto originale. Riassumendo la violazione del copyright scatta ogni qual volta che si utilizza un contenuto originale creato da altri senza pagarne il diritto d'autore

4. Due ragazzi stanno litigando, uno urla al compagno di colore "Tornatene a casa tua negro". Il comportamento viola i regolamenti scolastici, è inoltre

L'ingiuria era un reato previsto dal diritto penale italiano, disciplinato dall'art. 594 del codice penale italiano per dare tutela alla dignità ed al decoro della persona, lesa da un'invettiva pronunciata in sua presenza.

La norma incriminatrice, in Italia, è stata abrogata dal d.lgs. 7/2016, (c.d.svuota carceri) emanato dal Governo Renzi; da allora il disvalore sociale dell'atto è sanzionato con i normali mezzi di tutela civilistica dal danno.

Il risultato è facile da capire: chi offende una persona, oggi, può subire esclusivamente una causa in sede civile per il risarcimento del danno, ed eventualmente anche una multa inflitta dal giudice, da versare allo Stato.

È quindi scomparsa la possibilità di querelare in sede penale chi pronuncia frasi insultanti. Restano però punite penalmente sia la diffamazione (cioè il reato di chi, in assenza della vittima, ne parla

male in presenza di almeno altre due persone) sia la minaccia che, a volte, si accompagna all'ingiuria.

Quindi, per essere chiari, oggi non è più reato pronunciare le parole: "negro". Ma resta reato aggiungere esempio la postilla " tornatene a casa senno' ti brucio", perché configura una minaccia

Marco apostrofa la compagna come "Poco di buono".
Come sopra. Trattasi sempre di ingiuria.

5. **Sara quando le viene riconsegnata la verifica corretta modifica alcune risposte e pretende il cambiamento del voto**

Questo comportamento infrange i regolamenti scolastici ma potrebbe anche configurarsi come un reato in quanto i compiti in classe sono atti amministrativi.

L'art 490 del Codice Penale prevede infatti che: "Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno..... soggiace a pena

Sono stati EQUIPARATI AGLI ATTI PUBBLICI DALLA Cassazione penale ad esempio le targhe automobilistiche o marchi distintivi di animali, i passaporti cartacei, gli auricolari ecc ecc pertanto potrebbero subire la stessa sorte anche i compiti in classe, ...

I compiti in classe e più in generale tutti gli **elaborati scritti degli alunni** sono atti amministrativi e dopo la loro correzione, c'è quindi l'obbligo per il docente di consegnarli alla scuola che li deve conservare opportunamente. È assolutamente esclusa la possibilità che un docente possa tenere, come di sua proprietà, un elaborato scritto di uno studente, allo stesso modo c'è sempre l'obbligo per il professore di far visionare agli studenti gli elaborati, dopo la loro correzione.

I compiti in classe costituiscono prova di un'avvenuta verifica e vanno conservati e gestiti attraverso precise procedure decise, nelle loro modalità organizzative, dal dirigente scolastico. In genere tutte le specifiche tecniche per le operazioni richieste alla **conservazione degli elaborati degli studenti** possono confluire all'interno del Regolamento d'Istituto.

I compiti scritti sono a tutti gli effetti degli atti amministrativi e come tali di estrema importanza, servono infatti a documentare il lavoro dei docenti e il loro procedimento di **valutazione degli alunni**. Essendo atti amministrativi, anche i compiti in classe sono soggetti alla possibilità di **richiesta di accesso agli atti**, ad esempio da parte di un genitore, in base ai sensi della Legge numero 241 del 1990.

6. **Milena fuma in bagno.**

Questo comportamento viola i regolamenti scolastici, inoltre

è soggetto a Sanzione Amministrativa. Quando si parla di fumo all'interno degli edifici scolastici si deve fare riferimento all'art 51 del Decreto Legge 12 settembre 2013 n.104 che estende il divieto di fumo 'anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie'. Da non dimenticare la Legge 16 gennaio 2003, n. 3:

- (art. 51/1) è vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e così contrassegnati;
- (art. 51/1-bis) il divieto di cui al comma 1, è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni". Inoltre ai sensi dell'art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) comma 1 del Decreto-Legge 12 settembre 2013, n.104, "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", pubblicato sulla GU n. 214 del 12- 9-2013, si ricorda che:
- Il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie.
- È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

- Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alla sanzione amministrativa
- Ogni sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o se in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni.

7. Gli alunni lasciano bottigliette, resti di cibo per terra affermando che è dovere dei bidelli pulire.

Violazione dei regolamenti scolastici e buona educazione

8. Gli alunni mettono la plastica nel cestino della differenziata.

Il comportamento è sanzionato dai regolamenti scolastici ma potrebbe essere anche rappresentare un illecito in quanto

La raccolta differenziata è definita dal **codice dell'ambiente** come la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico (art. 183, co.1, lett. p., D.Lgs. n. 152/2006).

Oltre alle sanzioni previste dal **codice dell'ambiente** (per quanto qui interessa, sostanzialmente quelle collegate all'abbandono di rifiuti di cui all'art. 192, D. L.gs. n. 152/2006), l'**errato conferimento** dei rifiuti nei cassonetti è **sanzionato** in particolare dai **regolamenti comunali**. Le attività vietate e dunque sanzionate sono varie. Leggendo il regolamento del Comune di Lecce, vediamo ad esempio che è vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei cassonetti predisposti per i rifiuti misti, o comunque il conferimento in cassonetti diversi da quelli cui il rifiuto è destinato; è inoltre vietato esporre sacchetti sulla via pubblica in giorni e orari differenti da quelli stabiliti, o ancora, ove il servizio è a domicilio, esporre i sacchetti in maniera diversa dalle prescrizioni previste; conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni o oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente; è poi vietato depositare rifiuti o al di fuori dei punti di raccolta e/o dei contenitori appositamente istituiti; il conferimento in sacchi non chiusi, o la mancata riduzione volumetrica degli imballaggi etc.

Nel dettaglio per l'Emilia Romagna il REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (AGGIORNAMENTO 2018) prevede, per il caso in oggetto di Conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare, di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti impropri o di rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore, o della quale è prevista la raccolta sanzioni minima di € 52,00 e massima € 312,00

9. Davide giocando col compagno di banco lo ferisce con un cutter IL comportamento è vietato ovviamente dai regolamenti scolastici ma in questo caso potrebbero configurarsi anche i reati di lesioni personali aggravate nonché porto abusivo di oggetti atti ad offendere

Per l'art. 582 del Codice Penale (Lesione personale) "Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale (1) , dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente (2) , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"....

Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773 , e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione (1). Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto

comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4 (2). Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive

10. Nel gruppo WhatsApp della classe gli alunni a casa prendono continuamente in giro un compagno con immagini e foto pesanti

Il comportamento non è conforme a quanto previsto dai regolamenti scolastici pertanto sarà sanzionato ma, trattandosi di immagini e foto pesanti, laddove dovesse configurarsi atto di bullismo è utile ricordare che:

Di fronte ad un episodio di **bullismo a scuola**, gli **insegnanti** ed il resto del personale possono e **devono intervenire**? Per la Corte di Cassazione, sì. Ne hanno non solo il diritto ma soprattutto il dovere, in quanto sono rivestiti da un ruolo speciale.

Secondo i giudici (ma anche secondo il Codice penale)i **dirigenti** e i direttori di qualsiasi istituzione formativa (come lo è, appunto, la scuola), sono considerati dei **pubblici ufficiali**. Allo stesso modo, sempre la Cassazione ha attribuito a tutti gli insegnanti delle scuole statali la qualità di pubblici ufficiali «in quanto essi esercitano funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi». La stessa funzione viene riconosciuta a chi organizza, dirige o svolge attività di insegnamento negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati.

Infine, i **collaboratori scolastici** sono considerati incaricati di un pubblico servizio in quanto, per la loro funzione di vigilanza degli alunni (oltre a quelle di custodia e di pulizia delle strutture) possono dirsi **collaboratori alla funzione pubblica** che spetta alla scuola .

Qual è, dunque, il **ruolo del personale scolastico** in un contesto di violenza fisica o psicologica nei confronti di un alunno? Quando si verificano episodi di **bullismo a scuola**, come devono **intervenire** dirigenti, insegnanti o collaboratori? In qualità di pubblici ufficiali sono tenuti a **denunciare** questi episodi. L'obbligo è previsto sia nel caso in cui il ragazzino è vittima sia quando è autore delle vessazioni o delle violenze. Se un pubblico ufficiale, infatti, tace o parla in ritardo commette il reato di omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale [6], punito con la multa da 30 a 516 euro.

Ricordiamo che ogni ragazzo ha **diritto alla prevenzione** contro la violenza e che la scuola ha il dovere di attuare ogni misura volta ad evitare il bullismo dentro e fuori le aule.

Bullismo a scuola: dove va presentata la denuncia? Se l'autore di episodi di **bullismo a scuola** è un ragazzo maggiorenne, la denuncia va presentata alla **Procura della Repubblica** presso il tribunale competente. Se, invece, il bullo non ha la maggiore età, andrà inoltrata alla Procura della Repubblica per minorenni. Se non ha ancora compiuto i 14 anni, l'aggressore deve essere, comunque, denunciato anche se, teoricamente, non punibile: sarà il Tribunale dei Minori a valutare la sua posizione. Tuttavia, la denuncia può essere presentata ad un'ufficiale di autorità giudiziaria (Polizia, Carabinieri, Vigili urbani, ecc.).

’ art. 28 della Costituzione Italiana recita: “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’art. 2048 del

codice civile, II comma, il quale stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Al riguardo si segnala la sentenza n. 8081/13 del Tribunale civile di Milano, sez. X, che si colloca nella linea interpretativa della giurisprudenza italiana, la quale sancisce la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione, per culpa in vigilando, a causa delle lesioni patite nella scuola da un minore. La sentenza in questione evidenzia come non sia affatto sufficiente per gli operatori della scuola “vigilare sul comportamento” dei ragazzi al fine di scongiurare episodi di violenza, perché il particolare rapporto che si crea con l’affidare alla scuola un minore concretizza per l’appunto l’evento regolato dall’art. 2048 c.c. (secondo comma). Per superare la presunzione, la scuola dovrebbe dimostrare di aver adottato tutte le “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche come evidenziato dalla giurisprudenza costante della Cassazione che sancisce come “non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.” (Cass. civ. Sez. III n. 2657/03)